

A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022, 330 pp.

Il volume *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei* è l'ultimo dei numerosi contributi che l'Attilio Pisanò offre al dibattito sui diritti umani, stavolta prendendo in esame una delle sue connessioni più attuali, problematiche e interessanti, ovvero quella con la questione climatica. Arriva, in effetti, nel momento di massima espressione dei movimenti spontanei che gridano l'urgenza della questione climatica, con proteste molto incisive: in questo ultimissimo periodo abbiamo assistito anche in Italia alle proteste degli attivisti di "Ultima Generazione", e alle pesanti conseguenze giudiziarie cui sono andati incontro.

Il contributo è estremamente interessante perché offre un risultato molto difficile da raggiungere, per qualsiasi studioso teorico, ovvero un connubio tra teoria e pratica che dia la misura di come la prima si possa/debba aggiornare nella seconda, e di come la pratica abbia bisogno dello spessore teorico per divenire prassi. Ancora più difficile è ottenere questo obiettivo nel campo dei diritti umani, categoria costantemente posta sotto attacco proprio per la sua asserita incapacità di assicurare tutele effettive.

La metodologia e la finalità di questo volume riescono invece a intraprendere e congiungere due direzioni: da un lato la valorizzazione di una certa sensibilità attraverso lo sforzo dell'elaborazione teorica, dall'altro la concretizzazione di strumenti di tutela, operativi e giuridici nel senso più pieno. Questo volume dimostra che i diritti umani non sono retorica: nella questione climatica il diritto ha giocato e sta giocando un ruolo essenziale, non tanto e non solo grazie alle carte che si sono succedute sul tema (prime tra tutte la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici del 1992 e l'Accordo di Parigi del 2015), alle quali l'Autore dedica, nel secondo capitolo, un'accurata disamina, ma anche e soprattutto per i percorsi giurisdizionali che negli ultimi anni in varie parti del mondo persone comuni hanno avuto il coraggio di radicare davanti alle Corti nazionali ed anche internazionali. È proprio sui casi giudiziari più rilevanti che si concentra il terzo, corposo, capitolo del volume.

L'attuale momento storico offre l'occasione unica e la prospettiva privilegiata di assistere alla germinazione di un nuovo diritto, importantissimo, cruciale e dirimente per la vita sulla terra: il diritto al clima. Con la precisazione, non secondaria, che l'uso di tale denominazione, e di tale categoria, costituisce per l'Autore una possibilità da indagare, più che l'assunto di partenza del libro,

come egli ha cura di chiarire più volte, a partire dalla Introduzione (e, inoltre, specialmente a p. 41, pp. 95 ss.).

È certo però che la teoria del diritto al clima si stia trasformando in pratica, con il diffondersi di contenziosi dove a fondamento della domanda attorea c'è una pretesa inedita: la neutralizzazione dell'aumento della temperatura sulla terra ad opera dell'essere umano, con l'attuazione di «politiche mitigative» (pp. 277 ss.). In Europa questo fenomeno ha trovato particolare vigore, dando vita a quella che l'Autore definisce come «litigation strategy transnazionale» (p. 2), a partire dal caso Urgenda, in Olanda, che ha visto la condanna di questo Stato ad adottare misure di contrasto al cambio climatico antropogenico. Gli argomenti a sostegno della domanda sono poi divenuti dei veri e propri *topoi* delle argomentazioni in giudizio: questa è una delle conclusioni che Pisanò trae all'esito di un pionieristico e intenso lavoro di lettura e analisi delle innumerevoli fonti a disposizione, e in particolare di tutti i segmenti che preludono al radicamento di un percorso giurisdizionale e lo costruiscono (si veda l'Introduzione, ove l'Autore illustra la metodologia e le fonti consultate, un vero patrimonio per chi voglia continuare ad approfondire il tema).

Ebbene, uno degli argomenti comuni – rileva l'Autore – è il richiamo alla lesione di alcuni dei diritti previsti dalla CEDU (pp. 39; 99; 215 ss.). Dagli artt. 2 e 8 (rispettivamente diritto alla vita e alla vita privata e familiare, intesa anche come qualità della vita) deriva, come riconosciuto dalle stesse Corti, un obbligo di protezione da parte degli Stati, mentre il richiamo all'art. 14, sul divieto di discriminazione, costringe a tenere bene in mente che l'emergenza climatica non tocca tutte e tutti allo stesso modo. Comune ai vari “processi climatici” è poi la circostanza che in nessun caso i giudicanti abbiano messo in discussione l'antropogenesi del cambiamento climatico, l'alterazione “artificiale” del clima, diversa dalla sua naturale variabilità: in particolare, i report dell'IPCC in questo senso sono assunti come evidenze scientifiche consolidate (in particolare pp. 47 ss.; 106 ss.).

Un altro aspetto ben messo in chiaro da Pisanò è l'importanza del processo di «socializzazione della pretesa» giuridica (p. 25), ovvero la sua estensione dalla dimensione individuale a quella politica e sociale, secondo una prospettiva “bottom-up” di produzione del diritto (tra i molti riferimenti, si veda p. 3): il diritto al clima deve molto, o tutto, ai movimenti dal basso, di persone che sono state in grado di diffondere la consapevolezza dell'ingiustizia subita dalle condotte degli Stati, e dunque di «coagulare consenso» – così si esprime l'Autore (p. 25) – nella lotta ad essa. Basti pensare che il primo contenzioso davanti ad una Corte europea (CEDU) è stato attivato da sei giovani

portoghesi tra i 12 e i 21 anni (pp. 284 ss.) In altri casi sono stati contadini, o anziani, a dare impulso ai processi.

Una questione centrale dell'opera è che nei documenti ufficiali il riferimento alla dimensione giuridica si incentri più sulle obbligazioni degli Stati che sui diritti degli individui. Ma è sufficiente, si chiede l'Autore, una prospettiva di matrice stato-centrica? La risposta è decisamente negativa (p. 87). E in effetti, se non nelle Carte dei diritti, almeno nei giudizi in atto il legame tra clima e diritti soggettivi/fondamentali/umani appare ben tracciato. Anzi, sembra di poter affermare, con l'Autore, che il diritto al clima costituisca l'impalcatura su cui si poggiano gli altri diritti (p. 100).

La riflessione sul rilievo del clima come diritto soggettivo si estende poi alla possibilità – anch'essa indagata diffusamente nel volume, ma specialmente alle pp. 74 ss.; 91 ss. – di configurare il diritto al clima come diritto umano. Il primo tentativo di risposta risale probabilmente al 2009, al *Report delle Nazioni Unite sulla relazione tra cambiamento climatico e diritti umani*, commissionato dal Consiglio dei diritti umani, che però ritiene tale relazione problematica, “semplicemente” per la difficoltà di avvalersi del tradizionale nesso causa-effetto come fondamento della responsabilità civile e penale e che esigerebbe di provare un collegamento eziologico lineare tra cambiamento climatico e lesione di un diritto umano. Sicuramente, però, il diritto al clima ha un respiro collettivo, riguarda l'umanità e va oltre i confini geografici: non è un caso che uno degli argomenti comuni ai processi è che la responsabilità del singolo Stato non sia esclusa né mitigata dal fatto che le sue emissioni, prese isolatamente, non siano sufficienti a determinare un cambiamento climatico tale da comportare una violazione dei diritti umani. Come dire, si tratta di una responsabilità cosmopolitica.

Altrettanto cruciale è la questione della titolarità del diritto al clima: ci si chiede se esso possa essere configurato anche come diritto delle future generazioni (si vedano in particolare pp. 80 ss.). L'Autore rileva come anche tale operazione sia problematica. Infatti, da un lato, è l'impianto stesso delle democrazie occidentali a impedire di gettare lo sguardo oltre il presente, preoccupate, si fa per dire, solo del “qui ed ora” (pp. 95 ss.). Dall'altro lato, resta un non trascurabile problema di giustiziabilità di un siffatto diritto, soprattutto per la problematicità nel configurare la legittimazione ad agire in giudizio lamentando la lesione di un diritto in futuro e la verifica di un danno in futuro (pp. 81 ss.). Tutti i processi in materia climatica hanno in effetti avuto a oggetto danni e rischi attuali, a soggetti viventi che in un futuro prossimo saranno resi più vulnerabili dal cambiamento climatico. Il rischio di una configurazione come diritto delle future generazioni è quello –

osserva Pisanò – di allentare il mordente che il diritto al clima sta riuscendo ad avere nelle sedi giurisdizionali.

Infine, lo spazio dedicato al caso italiano, faro di speranza e fiducia (pp. 273 ss.). È ancora in corso il processo radicato dall'Associazione "A Sud" nei confronti dello Stato italiano per sentirlo condannare all'adozione di misure che portino, entro il 2030, all'abbattimento delle emissioni del 92% rispetto a quelle del 1990. I ricorrenti configurano un dovere primario dello Stato italiano, assunto in particolare a seguito dell'adesione alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e all'accordo di Parigi, che consiste nell'attuare "azioni mitigative", e non meramente "adattive". Anche in questa sede si sottolinea che l'inadempimento delle obbligazioni climatiche da parte degli Stati rende e renderà impossibile la garanzia del nucleo essenziale di qualsiasi altro diritto (p. 279).

In definitiva, il volume contribuisce in maniera determinante a rafforzare quel coinvolgimento della prospettiva dei diritti – non solo del "diritto" – nella questione climatica antropogenica, che rappresenta una delle novità più stimolanti del dibattito filosofico-giuridico contemporaneo. L'apporto non è, tuttavia, di spessore unicamente speculativo, poiché induce le modalità di costruzione di un diritto *in fieri* a partire dai formanti giudiziari, assumendo così la responsabilità di fornire un saldo punto di partenza a chiunque voglia approfondire la materia.

CHIARA MAGNESCHI